



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali



m_dg.DAG.23/04/2021.0086207.U

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

OGGETTO: FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale degli affari interni – Foglio di informazione, anno 2021, n. 2 – Trasmissione e pubblicazione “online” dei contenuti.


Si trasmette, in allegato, il numero 2 (anno 2021) de «*il foglio di informazione della Direzione generale degli affari interni*», con preghiera di assicurarne, come di consueto, idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo in servizio nei distretti di rispettiva competenza.

Con l'occasione, le SS.LL. vorranno altresì ricordare che tutti i contenuti del foglio sono disponibili in formato estraibile sul sito *web* di questa Amministrazione. Si può accedere alla sezione dedicata dalla *homepage* dell'amministrazione (www.giustizia.it), cliccando, a fondo pagina, sull'icona denominata  “Risposte giustizia civile e penale” che rimanda al seguente *link*: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.

Cordialità.

Roma, li 19 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA

Anno 2021 n.2

FOGLIO DI INFORMAZIONE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

1. SPESE DI GIUSTIZIA
2. SERVIZI DI CANCELLERIA
3. MAGISTRATURA ONORARIA
4. CONTRIBUTO UNIFICATO

SPESE DI GIUSTIZIA

Provvedimento del 9 marzo 2021

Deposito a mezzo pec di atti di impugnazione nel processo penale - debenza diritti di copia ex art. 164 comma 3 disp. att. c.p.c. – persiste nel regime di cui all'art. 24 d.l.137/2020 come mod. con legge di conversione 176/2020.

La possibilità - recata nel sistema processuale penale con la normativa emergenziale di cui all'art. 24 del d.l. 137/2020 s.m.i., commi da 6-bis a 6-decies - di depositare in via telematica l'atto di impugnazione quale documento informatico digitalmente sottoscritto dal difensore, tramite invio a mezzo pec all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, lascia ferma l'esistenza del fascicolo cartaceo in cui la cancelleria provvede ad inserire copia analogica dell'atto di gravame ricevuto tramite pec, non incidendo sulle norme processuali del codice di rito e sulle relative norme di attuazione, segnatamente non derogando al disposto dell'art. 164, disp. att. c.p.p. ("*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*") che prevede la formazione di un determinato numero di copie analogiche dell'atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo.

Pertanto, anche nel caso di gravame inoltrato secondo le modalità di cui all'art. 24, d.l. 137/2020, resta dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario.

SPESE DI GIUSTIZIA

Circolare del 20 gennaio 2021

Procedure concorsuali prive di liquidità – spese prenotate a debito ed anticipate dallo Stato – modalità di recupero – chiarimenti.

La revoca del provvedimento di ammissione, nell'ambito della procedura fallimentare, non può essere limitata alla ipotesi generale di cui all'art. 136, d.P.R. 115/2002 (che correla la revoca a sopravvenienze *nel corso del processo*), ma deve tener conto anche della speciale previsione dell'art. 144 del medesimo testo unico, secondo il regime ivi recato e nel più ampio ambito temporale ivi implicitamente consentito, in quanto il G.D. ha il potere di revocare l'attestazione anche una volta che il giudizio si sia concluso. Resta ferma, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. 115/2002, la rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio che, per effetto della conclusione favorevole del giudizio (non esclusa l'ipotesi di compensazione delle spese di lite) sia in condizione di restituire le spese erogate in proprio favore.

Appare infine opportuno che le cancellerie civili, all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione - comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Circolare del 22 febbraio 2021

Conversione della pena pecuniaria inesigibile – Estinzione della pena per avvenuta espiazione Chiusura delle partite di credito – presupposti.

In tema di adempimenti finalizzati alla chiusura delle partite di credito su pene pecuniarie convertite

ed espiate, vi è la necessità che la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, in quanto competente a conoscere tutta la procedura di conversione, comunichi all'ufficio recupero crediti l'avvenuta espiatione della sanzione sostitutiva, affinché quest'ultimo possa procedere alla chiusura della partita di credito sospesa; a seguito di ciò, il medesimo ufficio recupero crediti, per il tramite di Equitalia Giustizia s.p.a., sarà in grado di comunicare al concessionario e alla competente Ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione od estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 2 dicembre 2020

Interruzioni o disfunzioni temporanee nei sistemi tecnici del "dominio giustizia" inerenti la gestione del "processo civile telematico" – Proroga generalizzata dei termini decadenziali ai sensi del d.lgs. 437/1948 – Esclusione.

In caso di indisponibilità temporanea dei servizi telematici distrettuali, per momentanei guasti o interruzioni dei sistemi tecnici nel "dominio giustizia", deve escludersi la ricorrenza di un *mancato funzionamento* degli uffici giudiziari interessati ai sensi del d.lgs. 437/1948 e, quindi, l'adozione di misure di proroga dei termini previsti a pena di decadenza per il compimento di atti nei medesimi uffici. Ferme le disposizioni temporalmente vigenti, eventualmente applicabili in siffatte ipotesi di disfunzione (cfr. art. 221 co. 3 d.l. 34/2020, come conv. in l. 77/2020 e s.m.i.), è comunque valutabile – pur nell'ambito del potere di organizzazione rimesso ai singoli Uffici giudiziari e dell'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale – l'adozione di misure come la remissione in termini o il rinvio ad altra data utile di udienze già fissate.

SERVIZI DI CANCELLERIA

Provvedimento del 7 gennaio 2021

Processo penale minorile - Esenzione chiusura del foglio delle notizie con attestazione sulla ripetibilità delle spese - Esclusione.

In merito agli adempimenti sulla compilazione e chiusura del foglio notizie nel processo penale minorile, nel caso di sentenza irrevocabile o di altro provvedimento definitorio del giudizio, avuto riguardo alla disciplina dell'istituto ai sensi dell'art. 280 del d.P.R. 115/2002 (il cui comma III rimanda a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia la determinazione del momento, correlato allo stato

dell'informatizzazione, in cui lo stesso non verrà più tenuto), alle linee operative rese con circolare ministeriale del 26 giugno 2002, con vademecum dell'11 dicembre 2017 e relativa nota di aggiornamento del 28 giugno 2018, nonché ai principi della nota prot. DAG 1/12311/44/U.04 del 18.11.2004 (sulla funzione del foglio notizie, riepilogativa dell'elenco spese del processo e di utile resoconto sulle spese suppletive maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza) va ribadito l'obbligo, a legislazione vigente, della compilazione e chiusura del suddetto registro.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento dell'11 gennaio 2021

Quesito sul contributo ex art. 119, d.l. 18/2020 - divieto di cumulo con altre prestazioni previste nello stesso d.l. 18/2020 - obbligo restituzione contributo in misura integrale in caso di ulteriori percezioni.

Alla luce dell'esplicito dettato dell'art. 119, d.l. 18/2020 (e s.m.i.) sul regime del contributo economico ivi previsto, il predetto contributo è concesso in proporzione all'effettiva sospensione dell'attività giudiziaria, che è generalizzata, salvo le eccezioni previste, nella prima fase emergenziale (9 marzo - 11 maggio 2020) e nella seconda fase (12 maggio-30 giugno 2020), ed è versato in proporzione all'effettiva sospensione determinata con provvedimento del capo dell'Ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18/2020. Atteso che detto contributo "*non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto*" (vd. art. 119 cit.), lo stesso non è compatibile (neanche in termini parziali o per un limitato lasso di tempo) con la fruizione, sia già avvenuta, sia a venire, di altre prestazioni previste dallo stesso decreto-legge, indipendentemente dal periodo di fruizione di queste ultime; pertanto, essendo previsto il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 dall'art. 44 del d.l. 18/2020, con questo non è consentito alcun cumulo, e qualora il magistrato onorario iscritto alla Cassa forense abbia optato per la fruizione del reddito di ultima istanza, dovrà restituire l'intero contributo già percepito in applicazione dell'art. 119 d.l. 18/2020.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 28 gennaio 2021

Indennità di udienza ex art. 4 d.lgs. 273/1989 ai sensi dell'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020 e dell'art. 32-ter d.l. 137-20, conv. con mod. dalla l. 176/2020 – equiparazione, ai fini degli emolumenti riconoscibili per i giudici onorari, alle modalità di svolgimento di udienze civili a trattazione scritta – Sussiste.
L'art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (*Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari*) rende chiara l'equiparazione, alle udienze civili c.d. in presenza, della particolare modalità di trattazione processuale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020, la quale ad ogni effetto deve aversi per espletata, e rilevante ai fini della spettanza della indennità di udienza ex art. 4 comma 1, d.lgs. 273/89, per il magistrato onorario che la disponga.

Con riguardo alla doppia indennità di cui al comma 1-bis del medesimo art. 4, d.lgs. 273/1989, in assenza di diversi elementi normativi non vi è motivo per escluderne la debenza anche in caso di trattazione scritta dell'udienza, alle condizioni già previste per legge, fermo il limite di due indennità di udienza giornaliera - ai cui fini non rileva il numero di procedimenti trattati, ma solo il tempo di complessiva durata dell'impegno di udienza, ove superiore a 5 ore. Poiché anche in tal caso le modalità di attestazione della durata dell'udienza devono risultare da elementi dotati di fede pubblica, in assenza di verbale redatto dal cancelliere ovvero di attestazione oraria dal dirigente di cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la globale durata delle udienze, si farà riferimento a quanto risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere, ai fini della corretta liquidazione dell'indennità dovuta. Le trattazioni disposte con la modalità cartolare in esame non potranno, in ogni caso, superare il limite delle udienze tabellarmente previste per il singolo magistrato onorario.

MAGISTRATURA ONORARIA

Provvedimento del 14 gennaio 2021

Istanze di rimborso per spese di patrocinio presentate da magistrati onorari – pronuncia della Corte Costituzionale n. 267 del 9.12.2020 - Profili di competenza per la Direzione Generale Affari Interni – Insussistenza.

Questa Direzione Generale è competente, quanto agli assetti di spesa per la magistratura onoraria, unicamente per il capitolo nr. 1362 afferente “*le indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici*

onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori?” e per le “indennità spettanti ai giudici ausiliari”, voci completamente diverse dal titolo su cui si fonda una richiesta di rimborso di spese legali ai sensi dell'art. 18, d.l. 25 marzo 1997 n. 67 (come conv. con mod. nella l. 23 maggio 1997 n. 135), per un giudizio subito per l'espletamento delle funzioni di magistrato onorario.

MAGISTRATURA ONORARIA

Circolare del 21 ottobre 2020

Giudici ausiliari di Corte di appello - indennità per provvedimenti ex art. 5-ter L. 89/2001 a seguito di opposizione ai decreti decisori sulla domanda di equa riparazione – Spettanza.

L'indennità liquidabile ai giudici ausiliari di Corte di appello, per provvedimenti adottati a seguito di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001 o in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte, deve ritenersi dovuta - alla luce del vigente quadro normativo e della natura giuridica di siffatti provvedimenti, idonei a definire il processo -, nella misura onnicomprensiva di euro 200 prevista dall'art. 72, comma 2, I capoverso, del d.l. n. 69/2013.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 15 febbraio 2021

Ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - debenza del contributo unificato - non sussiste.

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall'art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributo unificato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 4 febbraio 2021

Procedimento di concordato preventivo – Fasi dell'omologa e relativa attuazione – Debenza del contributo unificato – non sussiste.

Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse "fasi giurisdizionali" sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l'unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa - non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura.

Atteso quindi che, in base all'impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. "o", d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d'iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare del 9 febbraio 2021

Contributo unificato - rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento - regime e presupposti.

Ferma la preclusione (come da circolare MEF n. 33 del 2007) del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, laddove il contributo sia stato assolto mediante versamento c.d. semplificato (ossia presso ricevitorie di generi di monopolio/valori bollati), nel caso di versamento con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso - laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l'errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell'ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l'istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l'allegazione - quanto al documento attestante l'avvenuto pagamento telematico del c.u. oggetto di rimborso - di una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).

Inoltre, per garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare ed evitare ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, con conseguente rischio di danno erariale, gli Uffici devono provvedere alla "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della stessa RT.

È stato altresì chiarito che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l'avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell'ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell'eccedenza - sia nel caso di pagamento di un importo superiore - pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Provvedimento dell'11 marzo 2021

Omesso o insufficiente pagamento contributo unificato - istanze di autorizzazione ad uffici giudiziari, da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. all'acquisizione di pagamenti eseguiti con bonifico bancario all'interno del territorio statale - modalità non consentita a legislazione vigente. Richieste di rimborso dei pagamenti non correttamente eseguiti: rinvio a circolare MEF n. 33/2007.

Dalla disciplina vigente in tema di contributo unificato (cfr. in part. artt. 191, 192 - da integrarsi con l'art. 30 del D.M. 21.2.2011 in merito alla possibilità di versamento in forma telematica -, ed art.248 del d.P.R. n. 115/2002) si evincono le tassative modalità di pagamento di detto contributo, e le specifiche caratteristiche dell'invito al pagamento in caso di sua irregolarità od omissione. In particolare, deve distinguersi tra le modalità di versamento *prima* dell'iscrizione a ruolo, disciplinate dall'art. 192 del cit. d.P.R., ed il regime previsto per il *recupero* di cui all'art. 248, che impone di inserire termine e modalità per il pagamento nell'invito, e di depositare la ricevuta entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento; deve escludersi che i vincoli imposti dalla prima disposizione operino per la successiva fase di recupero.

In tale quadro normativo, la non ammissibilità del pagamento del contributo unificato a mezzo bonifico bancario eseguito *all'interno* dello Stato italiano appare giustificata dall'impossibilità di

documentare, in tal caso, l'estinzione *immediata*, con effetto soddisfattivo, dell'obbligazione tributaria (diversamente dall'ipotesi del pagamento bancario a mezzo mod. F23).

Restano perciò escluse applicazioni estensive delle modalità di pagamento del contributo unificato, oltre i casi e condizioni previsti per legge, essendo consentito - allo stato - il pagamento delle spese di procedura con bonifico *al di fuori* dello Stato unicamente nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896-2006).

Quanto al soggetto a cui indirizzare richieste di rimborso di pagamenti non correttamente effettuati (che, in ogni caso, presuppongono l'accertamento dell'effettivo versamento all'Erario), vertendosi di rimborso del contributo unificato, si rinvia ai chiarimenti in materia, di cui alla circolare del 26 ottobre 2007 n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale.